

COMUNE DI ANCONA

Provincia di Ancona
Regione Marche

L.R. 22/09 - L.R. 19/10 - "Piano Casa" - Art. 1.6 -

Piano di Recupero

Ampliamento con accorpamento degli accessori
di pertinenza dell' edificio residenziale sito in via
Strada Vecchia di Pietralacroce n° 54

tav.	ALLEGATO RELAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
scala:	
data: Luglio 2011 agg.:	

APPROVAZIONE

PROPRIETA' :
Sig.ra Maria Lodovica Cesaroni , Ancona



STUDIO TECNICO ASSOCIATO BELVEDERESI
corso Amendola 51. 60123 Ancona (AN) - T. +39 071 206177

Indice

RELAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

- 1 INTRODUZIONE
- 2 ANALISI DEI FATTORI AMBIENTALI NATURALI
- 3 ANALISI DEI FATTORI AMBIENTALI CLIMATICI
- 4 ANALISI DELLE RISORSE AMBIENTALI IDRICHE ED ENERGETICHE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI
 - 4.1 ACQUE INTERNE E RISORSE IDRICHE
 - 4.2 RISORSE ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI
- 5 ANALISI DEI FATTORI DI RISCHIO AMBIENTALI ARTIFICIALI
 - 5.1 INQUINAMENTO ACUSTICO
 - 5.2 QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
- 6 ANALISI DELLE RISORSE E DELLE PRODUZIONI LOCALI

RELAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

1. INTRODUZIONE

La relazione di sostenibilità ambientale per il presente strumento urbanistico determinato come Piano di Recupero ai sensi dell'art. 1 comma 6 della L.R. 21.12.2010 n. 19 *Modifiche alla Legge regionale 08.10.2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"*, rappresenta il documento di sintesi per valutare ai sensi della L.R. 14/2008, le trasformazioni indotte nell'ambiente dal processo di urbanizzazione, in particolare, il presente documento contiene un'indagine territoriale ed ambientale dell'area oggetto di variante e tiene conto dei criteri di analisi stabiliti all'art.5 punto 2 della L.R. 14/2008.

Va sottolineato come, ai sensi dell'art. 1 , comma 6 della Deliberazione della Giunta Regionale n° 1920 del 16.11.2009 *"Atto di indirizzo concernente: Interpretazione e applicazione della L.R. 8.10.2009 n° 22"*, il Piano di Recupero al quale si fa riferimento nel comma 6 è di quelli previsti dalla L. 457/78; poiché la legge prevede espressamente la possibilità della loro redazione, non necessita la preventiva individuazione delle zone di recupero da parte dei Comuni. Inoltre poiché il Piano di Recupero riguarderà accorpamenti ed eventualmente anche ampliamenti la cui entità è stata direttamente assentita dalla legge che di diritto (ope legis) opera una variante agli strumenti urbanistici generali vigenti, non necessita l'effettuazione della verifica di assoggettabilità relativa alla Valutazione Ambientale Strategica.

2. ANALISI DEI FATTORI AMBIENTALI NATURALI (SUOLO, SOTTOSUOLO, RISORSE IDRICHE, VEGETAZIONE)

Nell'ambito del lavoro di analisi delle trasformazioni indotte sull'ambiente dalla ipotesi di Piano di Recupero, stante quanto asserito nella Deliberazione della Giunta Regionale n° 1920 del 16.11.2009 *"Sempre per quanto riguarda il Piano di Recupero si evidenzia che per gli aspetti procedurali trovano applicazione le disposizioni della L.R. 34/1992; in particolare si precisa che i piani di recupero (che -come sopra osservato riguardano accorpamenti ed eventualmente anche ampliamenti la cui entità è stata direttamente assentita dalla legge) sono da considerarsi conformi agli strumenti urbanistici generali comunali e pertanto per quanto concerne la loro approvazione trovano applicazione i commi 2 e 3 dell'art. 4 della citata L. R. 34/1992."*, risulta non necessario procedere alla verifica puntuale della coerenza degli obiettivi del Piano di Recupero rispetto alle indicazioni e prescrizioni dei piani sovraordinati e di settore, in quanto essa viene già garantita dalla conformità dello strumento urbanistico generale cui si fa espresso riferimento.

Non si segnalano comunque criticità in merito ai seguenti diversi livelli di pianificazione e programmazione:

- **P.I.T. (Piano di Inquadramento Territoriale)**

Il Piano di Inquadramento Territoriale della Regione Marche, previsto dall'art. 2 della L.R. n. 34/1992, è concepito come un piano strategico a medio termine, un disegno generale di sintesi delle trasformazioni territoriali in funzione dello sviluppo economico-sociale della comunità regionale. Il Piano stabilisce le linee fondamentali di assetto del territorio al fine di garantire la compatibilità dei programmi di sviluppo economico con i contenuti del Piano Paesistico e Ambientale Regionale relativi alla tutela e valorizzazione delle risorse culturali, paesistiche, ambientali e naturalistiche.

- NON si evincono difformità e/o criticità rispetto al dettato normativo in esame.

- **P.P.A.R. (Piano Paesistico Ambientale Regionale)**

Il P.P.A.R. è uno strumento che si prefigge l'obiettivo di tutelare il paesaggio aggiornando la vecchia

nozione di mero complesso di bellezze naturali e testimonianza visibile dei processi storici, in un concetto di paesaggio-ambiente che renda complementari e interdipendenti le sue molteplici definizioni.

Questo strumento descrive il territorio come insieme di sottosistemi tematici e territoriali, a cui si associano degli ambiti di tutela riferiti agli elementi-base del paesaggio (le categorie costitutive del paesaggio) quali le emergenze geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche, le aree floristiche, le foreste demaniali e i boschi, il paesaggio agrario storico ed i centri storici, ciò al fine di salvaguardare, valorizzare e qualificare anche le visuali panoramiche percepite dagli elementi di osservazione puntuale ed evitare che avvengano rilevanti trasformazioni e grandi interventi di carattere infrastrutturale.

- In ordine all'ammissibilità del Piano di Recupero in esame rispetto al P.P.A.R., si evidenzia come lo strumento urbanistico generale del Comune di Ancona è già adeguato al P.P.A.R. e quindi il PdR, conforme al P.R.G., risulta conforme anche nei confronti del Piano Paesistico.

- **P.T.C. (Piano Territoriale di Coordinamento)**

Il Piano Territoriale di Coordinamento, approvato dalla Provincia di Ancona con Atto di Consiglio n. 117 del 28.07.2003, nell'ambito delle funzioni previste dalla Legge 142/1990, dalla Legge regionale 34/1992 e dal D. Lgs. n.112/1998, stabilisce il quadro di riferimento generale per tutti gli interventi sull'assetto del territorio provinciale, costituendo lo strumento d'indirizzo e di riferimento per i piani urbanistici di livello comunale; in particolare il PTC indica le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti, articolandole secondo porzioni di territorio definite da una uniformità di paesaggio dette "ambiti territoriali omogenei" (A.T.O.).

In linea generale, il PTC stabilisce come condizione essenziale il generale contenimento dell'ulteriore crescita dell'occupazione di suolo per fini edificatori, un principio secondo cui gli Atti di pianificazione dovranno essere volti prioritariamente alla riqualificazione dell'esistente e si dovranno collocare all'interno di una pratica di "innovazione conservativa", mediante la quale si cercherà di delineare i modi per valorizzare e reinterpretare, in un rapporto positivo con la domanda di innovazione implicita nell'evoluzione socioeconomica, le peculiarità storiche e le qualità fisiche dei paesaggi, degli insediamenti, del territorio e dell'ambiente.

- Con riferimento specifico al Piano di Recupero in esame lo strumento risulta in sintonia con le indicazioni del Piano in quanto non vengono modificate le destinazioni del territorio e viene individuata, nell'ambito dello strumento urbanistico generale, una zona ove si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso, così come indicato dall'art. 27 della Legge 457/1978.

- **P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico)**

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI), redatto dall'Autorità di Bacino della Regione Marche, è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, alla prevenzione del rischio idrogeologico, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato; in particolare il PAI descrive e regola le azioni di mitigazione rispetto alle seguenti criticità del territorio:

a) l'assetto idraulico, riguardante le aree a rischio idraulico;

b) l'assetto dei versanti, riguardante le aree a rischio di frane e valanghe.

- Con riferimento all'area in esame, dalla lettura della cartografia, si evince che l'area oggetto di Piano di Recupero non è interessata dai fenomeni individuati dal P.A.I..

- **Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria Ambiente**

Il Piano, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Marche ai sensi del D. Lgs. 351/1999, ha come principale finalità il risanamento ed il mantenimento della qualità dell'aria, per questo prevede l' "Adeguamento di Piani e Programmi territoriali e settoriali" , prescrivendo in particolare che:

"I piani e programmi territoriali e settoriali di qualunque natura dovranno contenere, in occasione della prima approvazione o della approvazione di varianti o della approvazione di adeguamenti, norme finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria e/o alla mitigazione di eventuali impatti

sulla qualità dell'aria."

- Con riferimento al Piano di Recupero in oggetto va sottolineato come, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della L.R. 21.12.2010 n. 19, l'ampliamento previsto è finalizzato a realizzare il miglioramento del comportamento energetico secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 19.08.2005, n. 192 (*Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*), con conseguente incremento dell'efficienza energetica dell'edificio, con in particolare riferimento da un lato ad una migliore resa degli impianti di climatizzazione e dall'altro ad una migliore coibentazione degli ambienti ed una conseguente riduzione delle emissioni di NOx e CO2.

- **Piano di Classificazione acustica comunale**

Il Piano di Classificazione Acustica è stato redatto dal Comune ai sensi della Legge n. 447/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", con la quale si pone alla base della riduzione del danno ambientale conseguente all'inquinamento urbano da rumore, la redazione e l'attuazione di piani di risanamento acustico, peraltro già previsti dal D.P.C.M. 01.03.1991, "*Limiti massimi di esposizione al rumore degli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*", ed è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 24.05.2005.

La definizione degli obiettivi di prevenzione, l'individuazione delle aree da bonificare e la scelta delle azioni di risanamento hanno richiesto una accurata caratterizzazione (mappatura) della situazione acustica esistente e la conseguente suddivisione previsionale del territorio comunale in zone acusticamente omogenee, così come previsto dai già citati DPCM 91 e dalla Legge quadro 447/95. Tale mappatura si rifà in particolare alla perimetrazione di una o più sezioni di censimento, acusticamente omogenee dal punto di vista delle destinazioni d'uso e delle attività e sorgenti acustiche in esse presenti. Alle aree del territorio comunale ricomprese in ciascuna zona acusticamente omogenea è stata assegnata una determinata classe acustica, secondo la localizzazione ed i Valori Limite assoluti di immissione diurna e notturna, limiti che le emissioni acustiche in essere non potranno superare.

- Per l'immobile oggetto di variante, il Piano identifica la zona con CLASSE III – "Aree di tipo misto". Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Pertanto il Piano di Recupero in esame, stante il limitato incremento edificatorio e l'invarianza in termini di inquinamento acustico, è coerente con la classe acustica assegnata dal Piano.

3. ANALISI DEI FATTORI AMBIENTALI NATURALI

La città di Ancona presenta caratteristiche climatiche di transizione tra il clima subcontinentale dell'alto versante adriatico ed il clima mediterraneo.

L'inverno, in genere mitigato dalla presenza del mare, presenta occasionalmente temperature rigide che possono eccezionalmente provocare precipitazioni nevose, sono inoltre frequenti banchi di nebbia sulla fascia costiera dovuti a fenomeni di inversione termica, quando le temperature si mantengono costanti per l'intera giornata su valori di poco superiori allo zero.

L'estate, generalmente poco piovosa, si caratterizza generalmente per un discreto grado di umidità che tende a rendere il clima piuttosto afoso, pur con temperature massime raramente superiori ai 35 °C.

In questo contesto, l'introduzione della destinazione a residenza appare idonea alle caratteristiche climatiche dei luoghi interessati dalla variante, non riscontrandosi in nessun sito elementi locali di disturbo o di incompatibilità rispetto alla funzione di tipo abitativo degli immobili.

Inoltre, il presente Piano di recupero, applicazione conforme del P.R.G., non può incidere sulle caratteristiche microclimatiche attualmente riscontrabili nelle zone oggetto di Piano di Recupero, né può aumentare significativamente le emissioni e le concentrazioni di gas climalteranti dovute alle attività antropiche legate alla destinazione residenziale (ad esempio climatizzazione degli edifici e mobilità privata). Il minimo incremento di popolazione residente (n. 1 unità immobiliare aggiuntiva)

indotto dall'attuazione del Piano di Recupero potrà infatti essere ragionevolmente compensato dal miglioramento dell'efficienza energetica dei manufatti edificati.

4. ANALISI DELLE RISORSE AMBIENTALI IDRICHE ED ENERGETICHE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI

4.1. ACQUE INTERNE E RISORSE IDRICHE

La qualità e la gestione della risorsa idrica sono i presupposti indispensabili per uno sviluppo sostenibile.

Il Piano di Recupero in oggetto non aumenterà la richiesta di acqua per usi non civili né modificherà la qualità delle acque in quanto non si prevedranno scarichi di sostanze inquinanti, di origine industriale o agricole.

4.2. RISORSE ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI

Il Piano di Recupero in oggetto non prevede interventi che incrementino in maniera significativa l'impiego di risorse energetiche; al contrario l'ampliamento previsto comporterà interventi edificatori basati sui criteri fissati dalla vigente legislazione e dal Regolamento Edilizio Comunale, ispirati a moderni sistemi di risparmio energetico ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nonché di sicurezza antisismica e tutela del comfort acustico.

5. ANALISI DEI FATTORI DI RISCHIO AMBIENTALI ARTIFICIALI

Al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute della popolazione è importante considerare i principali fattori ambientali di rischio determinati dall'inquinamento acustico, dall'inquinamento elettromagnetico, dalla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Nel seguito vengono esplicitati gli obiettivi del Piano di Recupero in relazione a tali fattori.

5.1. INQUINAMENTO ACUSTICO

Il Piano di Recupero in esame non comporta modifiche sostanziali al livello di emissione sonora attualmente in essere.

E' opportuno rilevare come il Piano di Classificazione Acustica, così come redatto dal Comune ai sensi della Legge 447/1995, con il fine di ridurre il danno ambientale conseguente all'inquinamento urbano da rumore, attraverso l'individuazione delle aree da bonificare e la scelta delle azioni di risanamento mediante una accurata caratterizzazione (mappatura) della situazione acustica esistente e la conseguente suddivisione previsionale del territorio comunale in zone acusticamente omogenee, abbia individuato l'area oggetto di Piano di Recupero come zona di Classe III, così come qualsiasi altra zona a destinazione residenziale, ancorchè fortemente antropizzata (es. centro città).

Il Piano di Recupero in esame interessa invece un'area situata in Zona territoriale Omogenea "E" (zona agricola) che, come tale per sua specificità, dovrebbe essere identificata come zona di Classe II (*aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali*).

Da quanto sopra esposto si evince come il Piano di Recupero in oggetto non presenta difformità e/o variazioni rispetto alla Classe acustica prevista.

5.2. QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO

Come noto l'approvvigionamento idrico nelle Marche è da considerarsi soddisfacente e nelle aree oggetto di Piano di Recupero non sono state segnalate carenze impiantistiche e/o di dotazione; atteso che l'incremento di abitanti teorici, indotto dalle previsioni di nuova edificazione del Piano di Recupero in esame, non risulta significativo in termini di aumento della domanda e/o possa

inficiare la qualità della fornitura idrica per usi civili, si ritiene che il Piano di Recupero in oggetto non produce effetti alteranti in termini di qualità delle acque destinate al consumo.

6. ANALISI DELLE RISORSE E DELLE PRODUZIONI LOCALI

Il Piano di Recupero in esame, così come definito dall'art. 1 comma 6 della L.R. 21.12.2010 n. 19, prevede l'accorpamento all'edificio principale della volumetria degli accessori di pertinenza per una superficie massima di 70 mq e l'ampliamento dell'edificio residenziale nei limiti del 20% della volumetria esistente con un massimo di 200 metri cubi.

Nel caso di specie quanto sopra esposto prefigura in incremento volumetrico pari a circa 343,6 metri cubi ad uso residenziale il che induce un incremento del carico insediativo (carico urbanistico) estremamente ridotto (circa 3,5 abitanti equivalenti).

Pertanto, stante il ridotto volume da realizzare, la tipologia dell'intervento edilizio previsto ed il modesto aumento del carico urbanistico residuale, il Piano di Recupero in esame non richiederà dunque l'innescò di nuove attività estrattive, né la nuova edificazione ad uso residenziale modificherà in modo significativo le risorse e le produzioni locali, o incrementerà in maniera sensibile l'attuale produzione di rifiuti.